

## XCIV.

## TORNATA DEL 15 MARZO 1906

## Presidenza del Presidente CANONICO.

**Sommario.** — Il Presidente comunica una lettera del signor Barrère, ambasciatore di Francia, che ringrazia il Senato dei sentimenti espressi per il disastro di Courrières — Annunzio di una domanda d'interpellanza del senatore Golgi al ministro dell'istruzione pubblica — Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato giuridico degl' insegnanti delle scuole medie, Regie e pareggiate » (N. 128) — Si riprende la discussione dell'articolo 18 — Parlano i senatori Arcoleo, Del Giudice, relatore, e Pierantoni — Si sospende la seduta per dieci minuti — Riaperta la seduta, dopo osservazioni del ministro dell'istruzione pubblica, e del senatore Del Giudice, relatore, il Senato non approva l'emendamento del senatore Petrella — Il senatore Pierantoni propone che l'articolo 18 sia votato per divisione — Il senatore Arcoleo fa una mozione d'ordine, e, dopo prova e controprova, l'articolo 18 è approvato — Senza discussione si approvano gli articoli 19 e 20, e due articoli aggiuntivi, l'uno proposto dal senatore Del Giudice, relatore, l'altro dal senatore Scialoja — Si passa poi all'esame delle disposizioni transitorie — L'articolo 21, dopo osservazioni dei senatori Buonamici, Arcoleo, Dini, dell'Ufficio centrale, D'Ancona e del ministro dell'istruzione pubblica, è approvato — L'articolo 22, ultimo del disegno di legge, si approva senza discussione — Osservazioni del ministro dell'istruzione pubblica e dei senatori Arcoleo, Dini, dell'Ufficio centrale, Del Giudice, relatore, Villari, Cavalli e Morandi, presidente dell'Ufficio centrale, intorno al coordinamento del disegno di legge — Si approva un articolo 23, aggiunto su proposta del senatore Scialoja, ed accettato dal ministro dell'istruzione pubblica, dopo alcune osservazioni fatte dal senatore Scialoja — Il senatore Pierantoni solleva obiezioni al rinvio della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge, dopo la discussione del progetto relativo allo stato economico dei professori, alle quali replica il Presidente — Il senatore Del Giudice svolge un'interpellanza al ministro dell'istruzione pubblica per sapere se l'applicazione fatta in un caso recente, dell'art. 32 del regolamento generale per le Università, sia conciliabile con la dignità ed indipendenza di giudizio dei commissari chiamati a giudicare nei concorsi alle cattedre universitarie — Risposta del ministro dell'istruzione pubblica — Osservazioni del senatore Pierantoni e replica del ministro dell'istruzione pubblica — L'interpellante si dichiara soddisfatto e l'interpellanza è esaurita — Lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Golgi al ministro dell'istruzione pubblica è rinviata alla successiva seduta.

La seduta è aperta alle ore 15.5

Sono presenti il ministro della pubblica istruzione e quello della marina.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Comunicazione.**

PRESIDENTE. Ricevo dell'ambasciatore di Francia signor Barrère la seguente lettera:

« Monsieur le Président,

« Au début de la séance d'hier le Sénat du Royaume, sur la proposition de monsieur le

sénateur Casana, a bien voulu marquer les sentiments unanimes de condoléance que lui a inspirés, la douloureuse catastrophe des mines des Courrières. Je vous prie de vouloir bien vous faire auprès de la Haute Assemblée l'interprète de la reconnaissance de mon Gouvernement pour la noble marque de solidarité qu'Elle a tenu à donner à la nation française à l'occasion du deuil qui vient de la frapper.

« Agréez, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

« E. BARRÈRE ».

Il Senato è grato dei sentimenti espressi a nome del Governo francese dal ministro Barrère.

#### Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Ricevo in questo momento dal senatore Golgi la seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto desidera interpellare S. E. il ministro della pubblica istruzione per sapere quali provvedimenti intenda applicare di fronte all'agitazione degli studenti dell'Università di Pavia provocata dall'ingiustificata ed arbitraria chiusura di un Istituto scientifico ordinato dal direttore dell'Istituto medesimo ».

Prego l'onor. ministro, il quale forse avrà avuto già conoscenza di questa interpellanza del senatore Golgi, di dire se e quando creda di rispondere.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Io sono a disposizione del senatore interpellante e del Senato, e sono pronto a rispondere anche oggi.

PRESIDENTE. Sta bene; faccio notare però che, dopo esaurita la discussione del disegno di legge n. 128, si dovrà svolgere l'interpellanza del senatore Del Giudice.

Seguito della discussione del disegno di legge:  
« Stato giuridico degli insegnanti delle Scuole medie, regie e pareggiate » (N. 128).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: « Stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie e pareggiate ».

Come il Senato ricorda, ieri venne iniziata la discussione dell'art. 18.

Ha facoltà di parlare l'onor. Arcoleo.

ARCOLEO. Sono infastidito con me stesso per dover prendere troppo frequentemente la parola; ma in questa legge, che si chiama dello stato giuridico, è ovvio che si debba parlare, a corso forzoso, quando si riscontrano delle anomalie giuridiche.

Mi permetto di esporre due sole idee, che credo non occorra illustrare. L'autorità di un eminente magistrato quale è l'onor. Petrella, certamente dovrebbe impormi il silenzio. Egli ha proposto che quando si tratti dei ricorsi degl'insegnanti delle scuole medie, occorre stabilire nella legge la sospensione del provvedimento ministeriale.

Ora questo sarebbe un criterio, mi permetta di dirlo l'illustre collega, del tutto eccezionale, e, direbbero gl'inglesi, apparrebbe incostituzionale e senza precedenti.

Mi spiego. Non basta affermare che nell'attuale stato non esiste questa sospensione *ipso iure*, perchè mi si potrebbe rispondere che anche la legislazione ha un processo graduale di evoluzione, e che nuove figure giuridiche vengono svolgendosi specialmente nella società moderna, onde spesso occorre innestare nella legge alcuni principii che rispondano alle mutate condizioni.

Io m'inchinerei a questi criteri d'innovazione se vi fosse corrispondenza fra la natura degli atti ed i reclami e ricorsi contro di essi.

Ora un ricorso contro un provvedimento del ministro della pubblica istruzione presuppone il vincolo, dirò così, contrattuale di chi, in virtù di condizioni stabilite nella legge, nei regolamenti e nei bandi di concorso, ha assunto un posto. E qui siamo nel campo non del puro diritto privato, ma in un campo misto, dove entra anche il diritto pubblico.

Ora appunto in tale situazione giuridica sorge la facoltà discrezionale che è insita alle funzioni; vale a dire vi ha quell'elemento statale a cui spetta la garanzia dell'esecuzione: senza di che si avrebbe l'assoluta inefficacia di qualsiasi provvedimento, anzi la negazione dello stesso concetto di funzioni.

Se i provvedimenti del potere esecutivo in quanto riguardano questa facoltà discrezionale potessero sospendersi, verrebbe a cessare qualunque gerarchia di amministrazione, non parlo (ne vorrei essere frainteso) della natura del ricorso in quanto esprime una lesione del di-

ritto dell'insegnante, ma parlo dell'efficacia del provvedimento in quanto abbia la sua esecuzione. E m'indurrei anche ad una modificazione della nostra legge perchè certo dopo una decisione che abbia annullato un decreto per violazione di legge l'esecuzione dovrebbe seguire *ipso iure*; cosa che nella nostra legislazione è assai dubbia e vaga. Che dire poi di un ricorso il quale per sè stesso induce un'efficacia assoluta del provvedimento, finchè non venga una decisione? Ma questa condizione giuridica è aggravata da un'altra circostanza specialissima. Io parlai senza fortuna contro quel ricorso che si volle stabilire come garanzia dell'insegnante. Questo ricorso è già per sè stesso un'apparato scenico: ma siccome noi ci appaghiamo della scenografia giuridica passi pure questo ricorso. Esso è fatto dall'insegnante. Ma chi è che decide? Il Ministero udita quella tale sezione del Consiglio superiore che abbiamo stabilita ieri. Orbene, come si può supporre a priori che un ministro abbia emanato con leggerezza un provvedimento specificamente motivato e comunicato all'interessato, il quale lo impugna col ricorso? Quindi ritengo che questo ricorso d'ordine interno fatto dall'interessato al ministro, è una semplice lustra che approda a nulla. Il provvedimento sarà confermato, ma se pur non lo fosse? Si è nel periodo preliminare: l'insegnante ricorrerà poi alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, e l'illustre nostro collega sostiene che si debba sospendere il provvedimento, poichè un complesso di circostanze inducono a concedere questa speciale prerogativa, che sarebbe meglio detta privilegio.

Egli parla di spese, disagio, lontananza, ed in genere di speciali condizioni in cui si trovano questi insegnanti. Purtroppo ogni giorno si ricalca su queste condizioni, come se questi 10,000 insegnanti, fossero gli iloti di Italia, e come se noi non avessimo tutto il proposito di affrettare il progetto che migliorerà le loro condizioni economiche.

Quando sarà fatto il ricorso, dice il nostro collega, *ipso iure* deve ammettersi la sospensione del provvedimento, e allora dico io, dove va l'autorità e la forza del provvedimento?

Quando questo provvedimento è di ufficio, implica per sè stesso una facoltà di imperio, e contraddice alla natura del provvedimento la sua mancata esecuzione. Il ricorso produrrà

forse una decisione favorevole del Consiglio di Stato, ma intanto la sua esecuzione è necessaria per virtù intrinseca dell'atto.

Pensino, onorevoli colleghi, che se si sospende un tale provvedimento, si ferma ad un tratto una ruota d'ingranaggio di molti altri provvedimenti succedanei, si paralizza l'azione del ministro. Ad ogni modo se tanto si vuol progredire in questo sistema, facciamo le leggi con criterio organico.

Dato questo primo passo si dovrebbe ammettere la sospensione *ipso iure* dei provvedimenti discrezionali nelle varie sfere di servizi pubblici che riguardano, non solo la classe degli insegnanti, ma tutti gli impiegati, e non trovo alcuna ragione che debba esistere tale sospensione come privilegio esclusivo e speciale per gli insegnanti. Io trovo che essa è contraria ai nostri precedenti, ed allo spirito della legislazione, alla natura dell'atto, ed alle opportunità amministrative.

E passo alla seconda parte, cioè al diritto che si vorrebbe dare a ciascuno dei diecimila insegnanti.

Chiunque di essi può far ricorso contro qualsiasi atto e provvedimento del ministro della pubblica istruzione! La cosa mi sembra talmente enorme che quasi non dovrei indugiarmi ad illustrarne le conseguenze. Ma come, voi dunque concepite quale presupposto, una classe chiusa; infatti non potreste conceder questo diritto per virtù propria. Non si tratta d'interessi generali come nell'esercizio del diritto elettorale, che è anzitutto un atto politico, e si svolge nell'interesse di tutta la nazione, tanto è vero che l'eletto, sia pure di un collegio, deve, secondo lo Statuto, ritenersi rappresentante della nazione; ed è giusto che in questa materia si svolga l'azione popolare, sia nella formazione delle liste che nei reclami. Qui abbiamo la sola figura del cittadino, quindi l'azione popolare è garanzia verso lo Stato.

Io comprendo che si conceda una specie di azione popolare anche nella nostra legge comunale e provinciale per quanto possa riguardare l'imposta fondiaria, e allora si prescinde pure dalla qualità personale; cessa la figura dell'individuo e invece forma oggetto della disposizione legislativa la sfera di incidenza di una determinata imposta, e qualsiasi contri-

buente. Rispetto a questa sproporzione o ingiustizia di imposta, può esercitare la sua azione.

E il Parlamento ha saviamente innestata tale azione popolare nella nostra legge amministrativa. Ma qui con qual criterio, su quali basi giuridiche, qualsiasi insegnante può ricorrere? Si tratta di ceto, non di una classe chiusa. Ed è strana questa idea medioevale che germoglia in piena democrazia. La classe chiusa io comprendo che possa determinare un diritto e dar luogo ad un'azione e a una giurisdizione, ma la classe aperta, il ceto sociale, l'ordine, o gruppi di energie individuali e collettive che s'improntano al libero sviluppo delle iniziative, a un libero movimento: tanto è vero che perfino i nostri legislatori esitano a fissare il riconoscimento giuridico dei nuclei del proletariato perchè comprendono quali conseguenze avrebbe.

Dunque perchè possa essere determinato un diritto a favore di un dato numero di persone, bisogna che vi sia l'ente giuridico, cioè che questo gruppo di individui venga in certo modo a trasfigurarsi nell'entità che li riepiloga e li rappresenta giuridicamente.

Ma qui vi è forse una classe chiusa? No. V'è un vincolo giuridico che li lega? C'è qualcosa che rappresenta l'oggetto della loro attività individuale e collettiva come per il contribuente nell'esempio testè da me accennato? No. È un atto politico come il diritto elettorale che permetta la cooperazione di tutti i cittadini per la formazione delle liste elettorali? In base a qual criterio giuridico venite a sancire questa norma eccezionale che si contrappone a tutte l'evoluzioni giuridiche della società odierna? E allora in che modo può sostenersi questa specie di ricorso? Si dimentica, che anche dinanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato o a un tribunale amministrativo che pure abbia il diritto di risarcimento di danni e interessi come quello francese, si deve sempre guardare un rapporto giuridico dell'individuo, non del nucleo o ceto sociale. Deve supporre o violazione di un interesse che venga lesa per mezzo di un provvedimento, in cui ci sia la nota specifica della facoltà discrezionale o la lesione di un diritto di individui o di enti riconosciuti. Inoltre non mi pare che si possa prescindere dalla formula ormai consacrata nella nostra legge che possa solo o che chiunque abbia in-

teresse. Vorrei avere la fortuna di essermi espresso bene; ho con franchezza combattuto la proposta Pierantoni perchè oltre all'idea chiara che ho nella mente v'è un sentimento dell'animo mio che si ribella contro questa che defnisco di nuovo un'anomalia giuridica, specialmente di fronte alla nostra legislazione. Se vuoi camminare su questa via, si faccia per tutti e con una legge organica generale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore senatore Del Giudice.

DEL GIUDICE, *relatore*. Uno degli intenti che l'Ufficio centrale ebbe nel prendere ad esame questo progetto di legge, come è detto in un punto della relazione, fu quello di attenuare o togliere quella specie di diffidenza sistematica contro l'autorità del Governo, diffidenza che apparisce qua e là in alcune delle disposizioni del progetto medesimo. Ora uno degli esempi più salienti di tale diffidenza ci porge appunto la formola dell'art. 16 che corrisponde al nostro 18.

Infatti la ricognizione nuova, affatto insolita, e ripugnante a tutta la nostra legislazione vigente, di un interesse di classe capace di farsi valere in via processuale, non si può spiegare altrimenti se non muovendo da una profonda diffidenza dell'azione dello Stato e dell'autorità governativa.

Conforme al suo proposito l'Ufficio centrale ha modificato questo articolo, sostituendo una formola che è in perfetta corrispondenza con le leggi più recenti, e specialmente con l'articolo 159 di quel Regolamento-legge del 1904 che riconosce il diritto di ricorso dei maestri elementari.

Prima di accingermi alla critica del principio che si volle introdurre nel detto articolo, intendo rilevare un difetto, direi quasi, tecnico che mostra la sua formulazione.

Al secondo comma si dice:

« A ciascuno insegnante delle scuole medie normali e regie è riconosciuta la qualità di interessato al fine di potere ricorrere al ministro contro qualsiasi provvedimento non conforme alla presente legge ».

Dunque la qualità di insegnante, indipendentemente da ogni interesse proprio, basterebbe per ricorrere al ministro, ma essa non basterebbe per ricorrere alla IV sezione del Consiglio di Stato; perchè colle parole « salvo

all'interessato il ricorso, ecc. » non si fa che una riserva, la quale non sarebbe necessario enunciare, essendo un diritto comune l'adire la giustizia del Consiglio di Stato.

Ma l'articolo 24 della legge sul Consiglio di Stato, cui si richiama l'articolo del progetto, dispone che non si possa agire davanti alla quarta Sezione se non per provvedimenti che abbiano per oggetto un interesse d'individui o di enti morali e giuridici. Lo ha già spiegato con giusto criterio il senatore Arcòleo. Pel Consiglio di Stato non hanno azione che gl'interessi individuali, o quelli collettivi dei corpi morali riconosciuti, come comune, provincia, ecc., ma un interesse di classe come tale non è ammesso.

Se la cosa sta così, nell'articolo del progetto venuto dalla Camera dei deputati si ravvisa questa anomalia: che l'insegnante non interessato individualmente può bensì ricorrere in via amministrativa al ministro, ma non potrebbe ricorrere in via contenziosa al Consiglio di Stato, perchè la legge regolatrice della giurisdizione di questo non lo consente.

Un'altra considerazione critica si potrebbe fare sulla poca opportunità d'introdurre per la prima volta un principio simile in una legge scolastica, mentre in tutte le altre leggi di carattere sociale manca.

Difatti il magistero scolastico è una delle funzioni più delicate, che, se da una parte esige libertà e indipendenza, dall'altra richiede serenità e tranquillità.

Ora con l'azione di classe si avrebbe in fin dei conti una causa di perturbamento. Si avrebbe una grande frequenza e facilità di ricorrere senza responsabilità alcuna e senza incomodo, salvo il foglio di carta bollata. Perocchè non vediamo in questa legge neanche quelle cautele che occorrono sovente per l'azione popolare, come il deposito, che è sempre un freno contro i ricorsi temerari. Onde per un capriccio, un puntiglio si potrebbe aprire la via dei ricorsi.

D'altra parte si consideri, se proprio nel ceto degli insegnanti converrebbe ammettere che uno potesse agire nell'interesse altrui. Ciò sarebbe un'offesa alla libertà individuale. Se l'interessato tace, vuol dire che avrà le sue buone ragioni a tacere, sarà magari una rinuncia al proprio diritto; ma volerlo costringere ad agire, il sostituirsi un altro a lui sa-

rebbe un menomargli la sua libertà. L'insegnante protetto nel suo ufficio, tutelato nei suoi diritti, può bene, senza pericolo di sorta in uno Stato libero, far valere le sue ragioni nei modi di legge; ed è poco virile per un uomo libero e pienamente capace l'aiuto e l'intervento altrui per una pretesa solidarietà di classe.

Indipendentemente da queste considerazioni di opportunità, il principio dell'azione di classe non si può accettare nè per ragioni di ordine giuridico nè di ordine politico. Il collega Arcòleo ha già dimostrato il primo punto, nè giova indugiarsi più oltre sull'argomento. Tutta la nostra legislazione, a cominciare dal Codice civile fino alle ultime leggi amministrative, non comporta l'azione di classe, di un aggruppamento professionale che manca di personalità. Ma v'è di più. Tale azione urta contro i più sani principii di politica liberale, quale è quella che regge lo Stato nostro.

Il senatore Pierantoni fece ieri una lunga corsa nella storia antica e moderna con quanto profitto per il punto in questione non saprei. Io non lo seguirò per questa via, ma mi accontenterò di citare un fatto molto più recente.

Signori, tutti rammentiamo che uno dei principii fondamentali del 1789, una delle conquiste della grande rivoluzione francese, fu l'affermazione nell'ordine legislativo e amministrativo del principio di eguaglianza. Ora questo principio ch'ebbe la più solenne espressione nel Codice civile del 1804, non si sarebbe potuto attuare senza la soppressione di tutti quei privilegi di classe tramandati dal medioevo e che continuavano a sussistere tuttora verso la fine del XVIII secolo. Cotesi privilegi cessarono, quando fra i primi atti della rivoluzione vennero soppresse le corporazioni di arti, le corporazioni professionali.

Ora un interesse di classe riconosciuto legalmente, quale si vorrebbe col citato art. 16, porterebbe alla resurrezione delle corporazioni di classe. Le corporazioni non risorgerebbero certo nell'antica forma medievale, non avrebbero gli stessi nomi e le stesse funzioni, ma lo strumento in sostanza sarebbe lo stesso. Con una costituzione sociale siffatta è lecito chiedere se la libertà, la libertà vera, ne guadagnerebbe, o se gli interessi di classe non si frapporterebbero come una barriera tra lo Stato

e i cittadini, inceppando da un canto l'azione di quello, e menomando con le indebite intrusioni la libertà di questi. La classe finirebbe col sopraffare l'individuo, e noi questo non vogliamo, a questo il Senato non consente.

Io mi auguro, senza andare più oltre in questa argomentazione, che il Senato non voglia mettersi per questa via, la quale nelle sue ultime conseguenze condurrebbe alla perdita dei due beni maggiori della convivenza sociale, quali sono la libertà individuale da una parte, e la libertà della grande e vera collettività, sana e legittima, che è la comunanza dei cittadini, lo Stato.

Animato da questo concetto, l'Ufficio centrale non ebbe esitanza alcuna a cancellare la disposizione dell'art. 16 del progetto ministeriale, sostituendovi una formula simile a quella del regolamento-legge del 1904; ed io spero che questo concetto sia avvalorato dal suffragio autorevole del Senato. (*Approvazioni*).

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Io desidero sentire se l'onorevole Relatore esprime il voto concorde dell'Ufficio centrale. È concorde l'Ufficio centrale nel combattere una cosa tanto modesta qual'è la mia proposta, ossia, che non si faccia la soppressione di cosa votata dalla Camera dei deputati? Questa è la mia domanda (*dopo breve pausa*). Nel silenzio pare a me che vi sia la concordia, ed io vengo a rispondere.

Il senatore Arcoleo ha veduto nel numero dei professori i diecimila della famosa ritirata narrata da Senofonte; l'onorevole relatore ha veduto risorgere il Medio evo. Pare che io sia lo spettro che lo rappresenta. Onorevoli colleghi, togliamo di mezzo le esagerazioni. La ragione fondamentale della vostra opposizione è questa: si tratta di una legge di alta diffidenza contro l'autorità. Gli onorevoli colleghi sanno che il potere legislativo è ripartito tra il Re, che lo esercita per mezzo dei ministri, la Camera dei deputati e il Senato, che vi sono leggi d'iniziativa regia e leggi d'iniziativa parlamentare. Questo disegno di legge fu proposto in nome del Re due volte da due Ministeri responsabili, dei quali io non analizzo i meriti, perchè ho una grande indulgenza dei morti e non voglio far qui censure retrospettive e necrologie. È certo

che tutta la Camera dei deputati, la quale è divisa in tanti partiti, fu concorde nel non fare opposizione alcuna a questo articolo. E sedeva deputato quando quelle due leggi furono presentate, l'una dall'Orlando e l'altra dal Bianchi, Paolo Boselli, economista, che può dar lezione a molti, se non al Senato, di quello che possano significare le istituzioni medioevali.

E sento alta meraviglia che per voler combattere me, che do volentieri il mio petto ai vostri strali oratorii, e che sono in ottima compagnia, perchè mi trovo con due terzi del potere legislativo, diciate cose che veramente offendono la storia del Medio evo. L'insegnamento del Medio evo apparteneva alle Università e al clero. Voi sapete che di istruzione popolare non si faceva caso; le Università erano sotto la tutela del clero.

Ora l'insegnamento medio, specialmente quello classico sorto con la riforma e nel rinascimento greco, dopo la caduta di Costantinopoli ebbe lo svolgimento industriale. Le nuove dottrine non ebbero nulla da fare con questo Medio evo che io non conosco, ve ne respingo l'ammanto, come veste, che non mi appartiene. Però è certo che sotto i Governi assoluti vi era la soppressione completa del sindacato politico, delle libertà individuali; anche il diritto amministrativo era ridotto a pochissima cosa, talchè era esercitata la sola lotta del tuo e del mio, nel diritto civile che non ha nulla da che vedere con questa epoca grandiosa delle libertà popolari, del Governo rappresentativo. Ma nell'azione dei nuovi ordinamenti, o signori, sperimentammo che nonostante che si fosse istituita la IV Sezione di contenzioso amministrativo la giurisprudenza di questa magistratura applicò alle azioni proposte al suo esame la regola: che l'azione per essere esercitata ha bisogno dell'interesse diretto, regola di puro diritto privato. Per questo io citai ieri memorandi esempi della difesa d'interessi morali, la difesa dell'onore, non soltanto proprio ma dei parenti, e citai il caso delle memorie del Marmon. Citerò altri casi; e tra gli altri il fatto che si dà il diritto a poter rivendicare anche una aggiunta, un cognome che altri usi. In tutti i Governi liberi quando si forma un'opinione pubblica, che si fa custode delle leggi e dei diritti, quando si svelano abusi, si studiano i freni che debbono apporsi per impedire la violazione delle leggi stesse e il rispetto

della divisione dei poteri, perchè deve applicare le leggi il potere esecutivo, non conculcarle.

Da molti anni per la mala funzione degli ordinamenti politici si vide che non basta la istituzione ispettiva della Corte dei conti, perchè i ministri domandano la registrazione con riserva dei decreti respinti come illegali. Restringendo l'azione al solo interesse diretto e personale, trionfa l'impunità degli arbitri. Il mio caro amico Arcoleo vuole l'autonomia dei criteri dei ministri? Pace ai ministri passati!

I ministri, occupati da cento e più cose al giorno, spesso delegano i poteri amministrativi ai capi d'ufficio. D'altronde si assume ordinariamente l'ufficio di ministro per cominciare un tirocinio; poco si sa, molto si fa, molto assai spesso si sbaglia. Gli stessi ministri della pubblica istruzione proposero e domandarono le guarentigie deliberate dalla Camera elettiva consistenti nel preventivo ricorso al ministro e nel gravame alla IVª Sezione. Io non so comprendere perchè voi li volete negare tali freni. Dopo di ciò osservo che, se l'onorevole mio amico il relatore Del Giudice, non fosse serenamente raccolto dall'amore dei suoi studi, ed avesse fatto esercizio della respinta professione di avvocato, a cui lungamente io attesi, e volesse esaminare la giurisprudenza della IVª Sezione vi troverebbe la radice prima della semplice dichiarazione che hanno voluto i due terzi del potere legislativo, la Corona e la Camera elettiva senza opposizione alcuna, di stimare per la custodia degli ordinamenti dell'insegnamento secondario i professori come cittadini abilitati a chiedere la rimozione di illegalità, di errori, di abusi.

Reco le prove della giustizia della dichiarazione che consiste nel dare azione che non sia non di esclusivo interesse diretto. Di frequente si fanno concorsi e si bandiscono le condizioni che aprono la gara. Si comanda che i concorrenti debbono essere laureati; un impiegato, che esamina i titoli degli iscritti, avrà posto fra i concorrenti, uno che non aveva la laurea. Suppongasi messi a concorso otto posti. Quindici saranno gli approvati. L'ultimo posto, l'ottavo, sarà conferito a chi non aveva il titolo. Il candidato approvato, il nono, sarà ripartito per il suo paese, recando alla mamma e al babbo il dolore di non aver ottenuto l'ufficio; colui che fu approvato al decimo posto reclamerà adducendo che fu dato grado all'ottavo, il quale

non aveva titolo per concorrere. La magistratura risponde che l'arbitrio e l'irregolarità esistono, ma l'azione non è ammissibile, perchè manca l'*interesse diretto* che aveva il nono. Così rimane trionfante forse il favore o l'intrigo; al certo un errore cancelleresco.

Il non voler mantenere il freno all'arbitrio dicendo che la sanzione contiene cose anormali, orrende, credendosi di dare lezioni di correttezza e di libertà vera, non mi sorprende. Lo ripeto. Col mio convincimento mi trovo in buona compagnia e con la Camera elettiva e con parecchi colleghi del Senato.

Il relatore ha parlato di enormità. Le enormità consistono nel lasciare non tutelato il diritto.

Vuole il relatore che io citi altri abusi?

Vi fu un ministro che a un suo concittadino diede parecchi certificati di abilitazione all'insegnamento di alcune scienze. Usando dipoi dell'articolo della legge, che permette al ministro di nominare professori negli Istituti tecnici per una disposizione di legge corrispondente all'art. 69 della legge Casati, egli creò per lo stesso individuo che aveva ottenuto un modesto impiego nelle gabelle, un posto di professore in uno dei maggiori Istituti tecnici della nostra nazione e lo conferì al suo beniamino. Tutti i professori, che avevano interesse di non vedere tolto un posto che si poteva mettere a concorso, non potevano reclamare. Alcuno ha detto: c'è la stampa, ma la stampa divisa in opposte opinioni (la maggioranza dei giornali è sempre del Governo) denuncia gli arbitri, ma non annulla i decreti e le nomine. Quindi rimane santa e onesta la virtù della sanzione legislativa che agli insegnanti riconosce il diritto di far palese al ministro la violazione della legge, perchè possa essere corretta dovendosi per ragione dare la riparazione giuridica a ciascun torto.

Io avrei voluto che l'onor. Del Giudice, il quale ha ricordato il principio dell'uguaglianza dichiarata nella famosa notte del 4 agosto 1789, che ha temenza delle lotte di classe, distinguesse gli agricoltori, gli operai dalle classi di ufficiali ed impiegati, dei quali si fa la cernita per le funzioni dello Stato moderno. Nella vita politica, nelle leggi elettorali si può parlare di classi. Vi sono leggi elettorali, per es. in Austria le Curie, nel Belgio e nella Rumenia, che sanzionano ancora la separazione delle

classi. È un grosso equivoco l'affermare che la classe dei professori abbia analogia coll'ordinamento di classe. Dire la classe dei professori è come dire che vi è la classe dei senatori e dei deputati, poichè la parola *classi* diventa sinonimo di *categorie*, di gradi.

Disse il relatore che da noi si vuole tornare al Medio evo e ricreare le corporazioni di arti e mestieri, le quali non hanno nulla da vedere nella presente legge. Non voglio imitare la violenza delle frasi e delle intolleranze avversarie; dirò che il suo discorso fu tutto un equivoco.

DEL GIUDICE, *relatore*. Da parte nostra non ci è stata nessuna violenza.

PIERANTONI. Ella disse che noi vogliamo distruggere la vera libertà individuale, che siamo fautori di *fisime*.

PRESIDENTE. Onorevole Pierantoni non raccolga le interruzioni.

PIERANTONI. Queste affermazioni sono vere figure rettoriche, sono davvero *fisime*.

Infine bisogna obbliare le procedure del Consiglio di Stato, IV Sezione, per stimare possibili le ipotesi immaginose e fantastiche del mio contraddittore. Supponete, egli ha detto, un pazzo che ricorra con un foglio di carta bollata. Se ci sono professori pazzi c'è il manicomio per curarli (*ilarità*), e il preside farà il suo dovere d'indicarne le infermità.

Il primo ricorso fatto al ministro, se appaleserà sintomi di cervello malato darà luogo ad inchiesta.

L'onorevole Del Giudice dimenticò che per adire la VI Sezione, bisogna avere il patrocinio di avvocati iscritti nella Cassazione. Volete sapere chi sono i nostri colleghi che più lavorano nella IV Sezione? Sono il dotto e prudente Cavasola e il mio collega assente, l'onor. Scialoja. Avete voi paura che questi individui pensino di sopraffare la giustizia, accendere lotta di classe, e svolgere le aberrazioni dei pazzi innanzi alla giustizia? (*ilarità*). Quando si usano tali argomenti, io penso che sarebbe un abusare dell'attenzione del Senato continuando a discuterli. (*Bene*).

Io non fo accuse di male intenzioni; ma la remozione delle guarentigie contenute nell'articolo 18, adduce ancora la durata della irresponsabilità dell'Amministrazione.

Terminerò col narrare un episodio: giorni or sono, leggevo l'opera del missionario Huc, *l'Empire chinois*. Quel missionario europeo si affannò in un crocchio di Cinesi a chiedere che cosa succedeva nel loro paese, che valore avessero i gravi avvenimenti. Dopo che ebbe parlato lungamente, si alzarono quei poveri Cinesi e gli dissero: Noi abbiamo consumato le nostre pipe e il nostro tabacco; di politica non ci occupiamo; di queste cose se ne occupano i mandarini. (*ilarità*). Sapete che il trattato di Tien-sin vietò per cinque anni alla Cina di aumentare i mandarini, e la stessa Cina si prepara a domandare libertà e garanzie.

Io abbandono gli argomenti che possono piacere ai mandarini e ai cinesi. Spero che l'onorevole ministro della pubblica istruzione, che tacque come deputato, che ha la responsabilità come ministro, voglia chiedere che si mantenga la sanzione contenuta accettata dal suo predecessore e che doveva sostenere qui in Senato. Ringrazio l'Assemblea della sua deferente attenzione.

PRESIDENTE. Siccome l'onor. ministro della pubblica istruzione si è dovuto momentaneamente assentare, se il Senato consente, sospenderemo la seduta per pochi minuti.

La seduta è sospesa (ore 16).

(Si riprende la seduta alle ore 16.10).

PRESIDENTE. La seduta è riaperta.

Ricordo che all'articolo 18 è stato presentato un emendamento dal senatore Petrella.

Lo rileggo:

« Nel caso di ricorso alla IV sezione contro il provvedimento di trasferimento di residenza decretato di Ufficio, il termine per la interposizione di esso sarà di giorni venti, a pena di decadenza, tutti gli altri termini del procedimento innanzi la Sezione medesima saranno ridotti alla metà, e la esecuzione del decreto impugnato rimarrà sospesa fino a decisione definitiva ».

Ora debbo domandare al Senato se questo emendamento è appoggiato.

Coloro che intendono di appoggiarlo sono pregati di alzarsi.

(È appoggiato).

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Mi pare che vi sia un ultimo inciso dove si parla di sospensione. In tal caso domanderei che si votasse per divisione. Può esservi chi ammetta l'abbreviazione dei termini e non la sospensione del provvedimento.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Pregherei il senatore Petrella ..

Voci. Non c'è.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Allora dirò che, se ci fosse stato, io l'avrei voluto pregare di non insistere su quella parte della sua proposta, che riguarda la sospensione. E ciò non solo per le ragioni essenziali e di carattere schiettamente giuridico, che ha già esposte con la sua solita efficacia il senatore Arcoleo; ma anche per alcune altre considerazioni molto semplici. E queste considerazioni sono le seguenti: I trasferimenti dei professori non riguardano un professore solo, essi sono, come di ragione, coordinati ad altri molteplici trasferimenti.

Se il Senato ordinasse che il ricorso sospenda il trasferimento, il Ministro sarebbe costretto a tenerne conseguentemente parecchi altri in sospenso, e spesso con danno di altri insegnanti. Quindi questa ipotetica guarentigia data ad un insegnante, che potrebbe avere anche torto, finirebbe, in ultima analisi, per nuocere ad altri insegnanti, di nulla colpevoli e che dal provvedimento ministeriale potrebbero aspettarsi un qualche giovamento.

E poi c'è ancora in giuoco un altro grande interesse ed è quello delle scuole. Poichè, delle due l'una: o si sarà costretti a tenere in sospenso gli insegnamenti in quelle scuole, o si dovrà continuare a mantenervi un professore che non vi abbia operato bene.

Laonde il Senato vede quale sequela di gravi inconvenienti deriverebbe da questa ortodossia giuridica, spinta agli estremi. Avverrebbe di essa come di tutte quante le altre ortodossie, che, spinte all'eccesso, diventano alla loro volta delle vere eresie.

E ora dovrei venire al nodo della questione, ed entrare anch'io nel bel mezzo di quel dibattito che intorno ad esso si è qui svolto con tanta ricchezza di argomenti giuridici eleganti e da una parte e dall'altra. Ma io credo più con-

veniente di astenermene. Io vi ho sottoposto ciò, che al riguardo fu votato dalla Camera dei deputati, con quel disegno di legge che per tradizione si appella ministeriale, ma che soltanto ora io imprendo ad elaborare per parte mia, avendo la singolar fortuna di poterlo fare insieme con il Senato, fortuna che rare volte è dato di avere e che credo tutti i ministri mi invidierebbero. Ora, in questa condizione di cose io stimo che il miglior partito per me sia quello di rimettermi su questo punto delicatissimo alla illuminata sapienza del Senato.

DEL GIUDICE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL GIUDICE, *relatore*. Io, a nome dell'Ufficio centrale, devo dire una parola sull'emendamento, o per meglio dire sull'aggiunta all'articolo 18, presentata dal senatore Petrella.

Mi associo a quanto dissero il senatore Arcoleo e l'onorevole ministro Boselli riguardo alla inopportunità della sospensione del provvedimento amministrativo nella ipotesi di ricorso per trasferimento alla IV Sezione del Consiglio di Stato, ma non sono favorevole neanche all'altra parte dell'aggiunta relativa alla abbreviazione dei termini di procedura. Tale abbreviazione si può ottenere sopra istanza del ricorrente, come riconobbe lo stesso senatore Petrella, per cui non è necessario d'imporla per legge e in tutti i casi.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Per compiere il mio dire debbo soggiungere, che, esaminando la proposta del senatore Petrella, io considerai bensì quella parte di essa, che aveva fatto sorgere in me qualche dubbio, ma tacqui di quell'altra parte che a me, per verità, era parsa dapprima, dal punto di vista amministrativo-scolastico, scevra di inconvenienti gravi, ma che provocò invece dall'oculata critica dell'Ufficio centrale obiezioni tali e così fondate, che anch'io non posso non unirmi ad esso nell'invocare sulle obiezioni messe in campo l'assennato giudizio del Senato. Per quanto a me si riferisce, chieggo soltanto, che non sia approvata la disposizione, che ammette la sospensione del provvedimento, quando interceda il ricorso alla quarta Sezione del Consiglio di Stato.

LEGISLATURA XIII — 1ª SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1906

DEL GIUDICE, *relatore*. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL GIUDICE, *relatore*. Confermo, a nome dell'Ufficio centrale, quanto ebbi già a dichiarare, che cioè non si accetta nè la prima, nè la seconda parte della proposta Petrella.

PRESIDENTE. E così la questione resta molto semplificata.

Pongo ai voti la proposta del senatore Petrella, della quale ho dato lettura. Questa proposta, nel suo complesso, non è accettata dall'Ufficio centrale, ; il ministro non accetta la prima parte e per la seconda se ne rimette al voto del Senato.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(Non è approvata).

Ora non resta che porre ai voti l'articolo 18 nel testo proposto dall'Ufficio centrale e dal ministro, del quale darò nuova lettura:

#### Art. 18.

Tutti gli atti riguardanti nomine, promozioni, trasferimenti, destinazioni ad uffici straordinari saranno pubblicati nel *Bollettino* del Ministero, appena avvenuta la registrazione.

Ciascun insegnante delle scuole medie governative che vi abbia interesse, potrà ricorrere al ministro contro qualsiasi provvedimento non conforme alla presente legge. Il ministro deciderà, sentito il parere della Sezione per l'istruzione media, salvo all'interessato il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, secondo l'articolo 24 testo unico 2 giugno 1889, n. 6166.

Lo stesso diritto è riconosciuto agl'insegnanti delle scuole pareggiate, per gli atti della autorità che ad essi si riferiscono.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. A me sembra che quest'articolo debba essere votato per divisione, perchè la mia proposta non è un emendamento, essendomi limitato a domandare che si mantenga l'articolo come fu votato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. In questo caso coloro che intendono seguire il senatore Pierantoni voteranno contro l'articolo, ed allora sarà il caso di porre ai voti quello, come ci venne dall'altra Camera.

PIERANTONI. Si potrebbe votare il primo comma separatamente dal secondo.

PRESIDENTE. Faccio notare che il ministro ha accettata la discussione sul progetto proposto dall'Ufficio centrale.

PIERANTONI. Il ministro ha detto che per la questione sulla qualità degli interessati del corpo insegnante che possono produrre ricorso se ne rimetteva al Senato, non si è dichiarato favorevole alla soppressione e che propone su questo punto l'Ufficio centrale. Ad ogni modo mi rimetto a quello che ella deciderà, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ma allora faccia una proposta concreta.

PIERANTONI. Io ho domandato soltanto che si voti l'articolo 18 per divisione.

PRESIDENTE. Sul primo comma non vi è alcuna difficoltà e così sul terzo. In quanto al secondo comma occorre che sia bene inteso se si approva quello approvato dalla Camera dei deputati, o quello proposto dall'Ufficio centrale.

ARCOLEO. Domando di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Mi pare che siamo in un equivoco. Il ministro se ne rimette al Senato, e questo può essere un atto di cortesia, tanto più che ha dichiarato che egli non è responsabile della redazione del progetto ministeriale. Ma distinguo. Quando si tratta di una votazione su nostra proposta può il ministro rimettersi alla deliberazione del Senato, ma quando esiste un articolo di progetto ministeriale già votato nell'altra Camera ed il ministro non lo ripropone ma si rimette al Senato, manca la materia su cui votare; e resta l'articolo proposto dall'Ufficio centrale. Si voti in favore, o contro, ma il ministro deve prima riprendere l'articolo proposto nel suo progetto. Così comprendo la responsabilità del ministro e quella nostra.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo quale fu formulato dall'Ufficio centrale e che ho testè letto.

Chi lo approva voglia alzarsi.

PIERANTONI. Domando la controprova.

(Dopo prova e controprova l'art. 18 nel testo proposto dall'Ufficio centrale è approvato).

## Art. 19.

Le norme della presente legge, eccettuate quelle riguardanti i concorsi, si applicano anche ai capi d'Istituto.

(Approvato).

## Art. 20.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

(Approvato).

DEL GIUDICE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE, *relatore*. Prima di procedere alle disposizioni transitorie dovrei richiamare l'attenzione del Senato sopra un punto che rimane da risolvere rispetto all'art. 4 già approvato in una delle sedute precedenti.

Come ricorderà il Senato, l'art. 4 fu approvato con una modificazione che riproduceva un comma dell'art. 6, ma fu omessa per inavvertenza l'ultima frase. Ora essendo stato variato radicalmente detto articolo, manca ogni termine di confronto. Per rimediare a quest'inconveniente, l'Ufficio centrale propone un articolo aggiuntivo, nel quale la sostanza nuova è precisamente quella parte che serve di complemento all'art. 4, e di cui ci varremo nel lavoro di coordinamento.

L'articolo sarebbe formulato in questi termini:

« Quelli fra i vincitori di un concorso, che avendo rifiutato le residenze loro offerte, abbiano perduto il loro turno e sieno passati in fine della graduatoria, conserveranno il diritto alla nomina soltanto fino all'apertura di un nuovo concorso ».

Tutti s'era d'accordo nell'intendere la parte aggiunta in questo senso, ma è bene, per togliere ogni equivoco, che ciò sia chiarito con un articolo aggiuntivo.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Non solo accetto quest'articolo aggiuntivo, ma ricordo, che esso corrisponde alle dichiarazioni che io stesso feci in altra seduta.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Vorrei seguire l'Ufficio centrale, giacchè si è messo sulla via delle aggiunte.

Vorrei dire qualche cosa sopra un altro articolo già votato. Nell'art. 6, che fu votato secondo l'emendamento da me e da molti altri colleghi proposto, abbiamo stabilito i concorsi speciali per le cattedre di sedi più importanti.

Ora vorrei che si dichiarasse, con una formula, che potrà facilmente essere aggiunta a quest'articolo nel coordinamento, e che forse si potrebbe sottintendere anche secondo l'attuale espressione, che questi concorsi si esauriscono con la nomina dei candidati, i quali, essendo riusciti vincitori, occupano le cattedre poste al concorso; e che non lasciano lo strascico di una serie di candidati idonei, i quali possano affacciare pretese per le cattedre che vengano a farsi vacanti in seguito. Dico che questo si potrebbe sottintendere, perchè la formola dell'articolo è assai diversa da quella usata nei concorsi generali. Nei concorsi generali si forma una lunga graduatoria di idonei; per i concorsi speciali invece, si fa una graduatoria, che deve servire soltanto per i posti, che siano dichiaratamente ed espressamente messi a concorso.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Io credo che la proposta del senatore Scialoja soddisfi perfettamente al concetto di un concorso speciale per una determinata sede. Poichè in caso diverso si farebbero due graduatorie, con titolo diverso, che avrebbero però il medesimo effetto, e cioè di rimanere sempre aperte per quanti idonei ci siano e per tutte quante le sedi che si facciano vacanti.

A me quindi pare opportuna la dichiarazione, per quanto essa fosse già implicita, come egli disse, nel concetto di concorso a sedi speciali.

ARCOLEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Volevo appoggiare la proposta del collega Scialoja che, non solo è opportuna, ma necessaria; perchè sono sicuro che senza questa restrizione si entrerà in un cammino controverso e verranno quei bravi giovani che hanno avuto una buona punteggiatura, quantunque non proposti, i quali reclameranno una cattedra.

DEL GIUDICE, *relatore*. L'Ufficio centrale acconsente.

PRESIDENTE. Quest'aggiunta dovrebbe essere fatta all'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Del Giudice, oppure all'art. 6 già votato?

SCIALOJA. Non possiamo parlare di un articolo 6 già votato, bensì noi possiamo fare un articolo aggiuntivo e nel coordinamento si metterà a posto.

PRESIDENTE. Prego l'onor. Scialoja, che è il proponente, di formulare l'articolo, e intanto, cominciamo a votare l'articolo aggiuntivo presentato dal relatore, e che rileggo:

« Quelli fra i vincitori di un concorso che avendo rifiutato le residenze loro offerte abbiano perduto il loro turno e siano passati in fine della graduatoria, conserveranno il diritto alla nomina soltanto fino all'apertura del nuovo concorso ».

Chi approva questo articolo aggiuntivo voglia alzarsi.

(Approvato).

Ora viene la proposta del senatore Scialoja concepita in questi termini:

« Gli effetti di ciascun concorso speciale sono esauriti quando siano state fatte in base ad esso le nomine alle cattedre vacanti, per le quali il concorso fu aperto ».

Coloro che intendono approvare questo articolo, accettato dal ministro e dall'Ufficio centrale, vogliano alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora alle disposizioni transitorie. Do lettura dell'art. 21:

#### Art. 21.

Salvo speciali condizioni di nomina relative alla durata del servizio, alla soppressione di scuole e alla mancanza o soppressione di classi aggiunte, gli attuali insegnanti incaricati di classi aggiunte, nelle scuole pareggiate, nominati in seguito a regolare concorso, s'intendono confermati in modo definitivo nel proprio ufficio, qualunque sia la durata del servizio e il corso in cui insegnano. Essi entreranno in ruolo per ordine di graduatoria, occupando di mano in mano i posti che si renderanno vacanti, previa favorevole ispezione da farsi entro tre anni dalla promulgazione della presente legge.

Finchè quelli di detti insegnanti, che avranno ottenuto giudizio favorevole dalla ispezione, non siano entrati in ruolo, non saranno obbligatorie per le scuole pareggiate le disposizioni dell'art. 7 relative alle classi aggiunte.

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Non creda il Senato che io voglia protrarre la discussione di una legge che è abbastanza faticosa. Poche parole debbo pronunziare, le quali non hanno altro oggetto ed altro scopo che di domandare un chiarimento all'Ufficio centrale, riguardo a questo articolo nuovo aggiunto in via di disposizione transitoria.

Io mi sono compiaciuto già privatamente coi componenti l'Ufficio centrale, i quali hanno aggiunto le disposizioni transitorie, che da principio pareva fossero state soppresse. Veramente le ragioni della soppressione non erano abbastanza chiare, mentre invece si faceva sentire il bisogno, che è stato poi soddisfatto, che le disposizioni transitorie si unissero a questa legge, la quale riguarda lo stato giuridico degli insegnanti; e nulla più interessava questo stato giuridico quanto le disposizioni transitorie che possono riflettere la legge stessa.

Sopra questo punto dunque il mio desiderio è stato soddisfatto. Ma mentre questo art. 21, mi pare nella massima parte degno di lode, sento il bisogno di un chiarimento sull'ultima parte del medesimo.

Qual'è l'oggetto dell'art. 21? In sostanza esso è quello di mantenere gl'insegnanti incaricati delle scuole aggiunte; ma è detto che questi insegnanti entreranno per ordine di graduatoria, e si aggiunge « occupando di mano in mano i posti che si renderanno vacanti, previa favorevole ispezione ». Nessun dubbio che una ispezione debba esser fatta in proposito, e che la nomina di codesti insegnanti sia al di sopra di ogni sospetto e di ogni difetto, se mai difetto ci si potesse trovare.

Ma a questo punto mi sembra che ci si potrebbe arrestare, l'articolo in questo modo è perfetto, vi sono tutti i requisiti, gli elementi che si richiedono, ed io non intendo perchè vi si sia aggiunto « da farsi entro tre anni dalla promulgazione della presente legge ».

Questo termine di tre anni, secondo me, non ha ragione alcuna di essere, anzi induce una incertezza per gli insegnanti delle scuole pareggiate e quindi la cosa non mi sembra nè giusta, nè utile.

A me pare che quando, a mano a mano che si presentano i posti, si fanno le ispezioni agli insegnanti pareggiati, questi posti devono essere ricoperti, e non mi sembra che sia necessaria altra garanzia per la conoscenza che si ha della persona, che deve andare ad occupare un ufficio elevato come quello della pubblica istruzione. Nè a questa mia proposta si oppone il seguito dell'articolo; in esso si dice: « finchè quelli di detti insegnanti che avranno ottenuto giudizio favorevole dalla ispezione non siano entrati in ruolo, non saranno obbligatorie per le scuole pareggiate le disposizioni dell'articolo 7 relative alle classi aggiunte ». È ciò ha bene la sua ragione, e non posso che approvare l'intimo ed intrinseco motivo di questa aggiunta all'articolo 21; ma non si dica che quegli insegnanti « che avranno ottenuto giudizio favorevole dalla ispezione finchè non siano entrati in ruolo » ecc.; si dica invece « quando i detti insegnanti che hanno ottenuto giudizio favorevole della ispezione siano entrati in ruolo, » e allora non saranno più obbligatorie le disposizioni dell'articolo 7. Ecco la conclusione delle mie poche parole. Io domando che questa aggiunta dell'ispezione da farsi entro tre anni sia tolta, perchè ne veggo il danno nell'incertezza che nei tre anni avranno molti di questi insegnanti i quali hanno diritti al pari di tutti gli altri.

In ogni modo se mai non avessi compreso tutte il valore della disposizione, prego l'Ufficio centrale a dare quei chiarimenti che mi son permesso di chiedergli.

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Ringrazio l'Ufficio centrale di avere accolta la proposta che feci sul principio di questa discussione per ristabilire le disposizioni transitorie; però sono dolente di non potere aderire a quanto ha detto l'onorevole Buonamici. Il periodo di tre anni già segna un termine congruo nel quale si vuole evitare la negligenza da parte del Comune e dello Stato. Gli insegnanti saranno garentiti da parte loro, ma noi vogliamo che si faccia

in questo modo un monito, sia al comune che al ministro, di poter fare delle ispezioni, affinché possa corrispondere il beneficio di quanto noi oggi si concede, alla vera bontà dell'insegnamento di queste scuole pareggiate; del resto anche se manca l'ispezione, essi conservano il diritto di entrare in ruolo.

Aggiungo un'altra preghiera all'Ufficio centrale: se invece dell'inciso « giudizio di favorevole ispezione » potesse dirsi « risultato favorevole dell'ispezione », come è stato suggerito dal collega Scialoja.

DINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DINI, dell'Ufficio centrale. L'Ufficio centrale prima di venire nella determinazione di proporre questa disposizione transitoria dovè studiare molto, perchè non potè dissimularsi che mentre reca vantaggio agli insegnanti nelle classi aggiunte delle scuole pareggiate, è in qualche modo lesiva dei diritti che in ordine all'art. 6 già votato dal Senato, avrebbero gli insegnanti delle classi ordinarie, inquantochè questi hanno il diritto di avere le classi aggiunte che vi sono nelle scuole pareggiate.

Quindi se noi veniamo a fissare che queste classi aggiunte debbono invece restare a quelli che ora l'hanno, veniamo a stabilire che non l'avranno quelli delle classi ordinarie; ma tenuto conto della circostanza che la Camera già aveva votato nel progetto passato una disposizione di questo genere, e che un certo diritto lo avevano anche quelli delle classi aggiunte, in quanto che erano stati eletti per concorso, l'Ufficio centrale venne nell'intendimento di proporre l'articolo aggiuntivo.

Però esso si pose la questione: questi signori che avendo fatto il concorso, sono ora nominati nelle classi aggiunte, dovranno passare definitivamente nelle classi ordinarie senza altro?

Ma neppure gli insegnanti governativi passano definitivamente senza un'ispezione; fanno essi pure il concorso e solo dopo un'ispezione favorevole diventano definitivi dopo tre anni, e per questo fu stabilito che anche negli istituti pareggiati non dovessero divenire definitivi senza un'ispezione.

Però quest'articolo mentre assicura gli insegnanti delle classi aggiunte, nuoce agli altri delle classi ordinarie che almeno per qualche

tempo non potranno avere le classi aggiunte che loro riservava l'art. 6 della legge (e di questi abbiamo infatti dei reclami); bisognava dunque stabilire in qualche modo che i diritti degli altri che vengono in certo modo sospesi da questa disposizione transitoria tornassero ad un dato momento ad aver vigore di nuovo, quando quelli delle classi aggiunte saranno messi in ruolo definitivamente.

Fissando l'ispezione si assicurava che non sarebbero passati in ruolo che i buoni insegnanti; ma ove un termine non fosse stabilito ne sarebbe potuto avvenire che qualcuno di questi signori non fosse abile affatto e egli avrebbe avuto il diritto di restare in ufficio, non chiedere mai l'ispezione e tenere in sospeso i diritti di quelli delle classi ordinarie per anni e anni.

Si riconobbe perciò esser necessario mettere un termine per fare queste ispezioni, e il termine ci parve conveniente stabilirlo di tre anni. Ma sulla sua durata l'Ufficio centrale non fa menzione: tiene soltanto a che il termine ci sia, perchè sia stabilito fin d'ora che, prima o dopo, ma a un determinato momento, si rientrerà nel diritto comune rispetto agli insegnanti delle classi ordinarie.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*.  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*.  
Se ho ben compreso, nessuno contestò la necessità che si faccia l'ispezione; solamente un dubbio fu sollevato dai senatori Buonamici e Arcoleo: la mancanza dell'ispezione potrà nuocere all'insegnante pareggiato? Potrà essa pregiudicare il suo diritto di aspettativa consacrato da questa legge? No. Se lo Stato o il Comune si mostreranno trascuranti della ispezione o non curanti delle istanze del pareggiato, questa loro negligenza non potrà dalla formula di questo articolo trarre pretesto per violare il diritto da questo articolo attribuito al professore pareggiato. Deve essere così, perchè altrimenti noi ricadremmo nell'arbitrio e nell'assurdo. Perciò dichiaro, che l'interpretazione che deve essere data a questo articolo è quella che risulta dalle parole dei senatori Buonamici e Arcoleo, cioè che la mancanza dell'ispezione chiesta non dovrebbe mai pregiudicare il diritto dell'interessato.

Quanto al termine, mi pare che non importi pregiudizio di nessun genere, perchè, o il professore pareggiato avrà interesse a sollecitare l'ispezione, e la solleciterà prima dei tre anni; o non avrà questo interesse e anzi potrà avvenire, che i tre anni tornino comodi anche a lui per sempre meglio progredire nell'insegnamento e assicurarsi sempre più un esito favorevole dell'inchiesta. Siccome non si dice «dopo i tre anni», ma si dice «entro i tre anni», sembra a me che, lasciando il termine quale lo abbiamo stabilito d'accordo coll'Ufficio centrale, non si danneggi menomamente l'insegnante pareggiato. Ad ogni modo è una questione secondaria.

D'ANCONA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

D'ANCONA. Si propone che la ispezione debba avvenire nel termine di tre anni. A me pare che questo termine sia troppo lungo, e che sostituendone uno più breve, si avrebbe un reale vantaggio così per gl'insegnanti, che debbono essere sottoposti all'ispezione e che saranno lietissimi di uscire al più presto da una condizione di cose molto incresciosa, ed incerta per loro; come anche per la istruzione pubblica, perchè dovendo la ispezione avvenire in un termine più breve di quello proposto, i meno valenti dovranno cedere il posto ad altri più valenti, appunto per effetto della ispezione che ad essi non sia stata favorevole; e in tal modo si rialzerà il prestigio morale delle scuole pareggiate, le quali hanno realmente bisogno di essere risollevate.

Quindi io propongo che il termine di tre anni si abbrevi a un anno solo, parendomi che questa abbreviazione porti vantaggio non solo agli insegnanti, ma anche agli interessi generali della coltura.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*.  
Pregherei il senatore D'Ancona di non insistere. Queste ispezioni fatte entro un anno importerebbero il viaggio di una falange d'ispettori; e anche sotto questo punto di vista bisogna andare un pò adagio.

Se proprio i tre anni sembrano eccessivamente lunghi, ebbene, se l'Ufficio centrale consente, si potrebbe ridurre a due anni.

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1906

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Io non farò che una semplice osservazione su di un punto speciale; per il resto, mi rimetto a quanto il senatore D'Ancona ha già proposto.

Io prego l'onorevole ministro a voler porre mente appunto a questi argomenti. Si dice: « per graduatoria occupando di mano in mano i posti che si renderanno vacanti previa favorevole ispezione ».

Certo è che la ispezione è sempre necessaria tutte le volte che questi pareggiati sono chiamati ad occupare il posto, nè possono occupare il posto se non previa ispezione. Non so intendere perchè dunque, se questa è la condizione per la loro nomina, si cerca poi di porre un tempo così lungo per fare queste ispezioni generali.

In ogni modo, se l'Ufficio centrale consentirà di ridurre almeno di due anni questo tempo, accetterò anche io l'articolo così come è formulato.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *dell'Ufficio centrale*. Ho detto che l'Ufficio centrale non faceva questione pel tempo entro il quale le ispezioni dovevano esser fatte; soltanto, come ha rilevato l'onorevole ministro, in un anno l'Ufficio centrale crede che sarebbe impossibile di farlo completamente. Bisogna pensare che a Napoli questi insegnanti sono da 80 a 90 e volete fare queste ispezioni in un anno? L'Ufficio centrale dunque credeva conveniente il termine di tre anni, ma poichè s'insiste per i due consentiamo in questa riduzione.

PRESIDENTE. Pregherei l'Ufficio centrale di pronunciarsi anche sulla proposta degli onorevoli Arcoleo e Scialoja, di dire cioè « previo risultato favorevole dell'ispezione ».

DINI, *dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale accetta la modificazione.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti il primo emendamento e cioè sostituire alle parole « previa favorevole ispezione » contenute nel 1° comma le altre: « previo risultato favorevole dell'ispezione ».

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Il secondo emendamento consiste nel ridurre a due il termine di tre anni fissato nel comma stesso.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 21 così modificato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

E passiamo all'articolo 22.

Ne do lettura.

#### Art. 22.

I professori di scuole medie, i quali, al giorno della promulgazione della presente legge, occupino anche l'ufficio di assistente universitario, potranno in questo essere riconfermati a norma delle disposizioni vigenti nelle Università e negli Istituti superiori.

(Approvato).

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Io pregherei di dare facoltà all'Ufficio centrale, in quella forma che si ravviserà più normale e legale, di coordinare il tempo, in cui andrà in esecuzione questa legge, col tempo, che si stabilirà per la esecuzione della legge sullo stato economico; e ciò non solo perchè sono due leggi che molto si intrecciano, ma anche perchè, indipendentemente da ciò, non sarebbe possibile — come il Senato comprende — mandare in vigore questa legge nel termine, in cui si mandano di solito le altre leggi.

E ciò perchè occorrerà procedere ai concorsi, fare il regolamento, senza il quale questa legge non potrebbe avere una adeguata applicazione, e provvedere ad altre molteplici esigenze; onde è opportuno, che qui, come nella legge sullo stato economico, si prescriva un determinato termine per l'applicazione della legge. Ben inteso, che la parte finanziaria della legge sullo stato economico (anticipo questa dichiarazione perchè non nascano equivoci), se la legge stessa avrà il suffragio favorevole del Senato, si considererà andata in vigore col 1° gennaio 1906.

*Una voce*. Ma questa legge deve ritornare alla Camera.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. È la stessa cosa; faccio questa dichiarazione perchè non abbia a prodursi alcuna trepidazione intorno alle conseguenze delle parole che dico; poichè non vorrei che vi fosse alcuno, qui o fuori di qui, che supponesse, che si tratti di sospendere o di prorogare l'applicazione della legge sullo stato economico, quando questa sarà approvata dai due rami del Parlamento.

Per questa legge, nella parte finanziaria, la data in cui andrà in vigore, rimane quella stabilita nel testo della legge medesima; ma per quel che si attiene ai congegni amministrativi, e cioè per tutto quello che non riguarda strettamente le conseguenze finanziarie, io prego il Senato di dar facoltà all'Ufficio centrale di coordinare le due leggi per guisa, che il tempo dell'applicazione sia conforme e per l'una e per l'altra.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Mi permetta di esprimere un dubbio, onor. ministro, perchè qualche sua parola me lo ha sollevato. Ella ha detto che bisogna tener conto che questa legge sullo stato economico prende data dal 1° gennaio 1906. Come principio di massima è giusto, anche per tranquillare gli animi trepidanti degli insegnanti; però non potremmo prendere alla lettera la espressione « le conseguenze finanziarie » perchè siccome nel progetto vi è anche una diversa graduatoria di lavoro e di orari, anche in corrispondenza a quei lavori e a questi orari si determinano dei miglioramenti economici. Questa è una prima osservazione.

Una seconda è rispetto al tempo; io mi auguro che si possa far presto, e a questo proposito credo che il ministro accetterà la semplificazione che da me e da altri è già stata proposta...

MORANDI. Di questo ne parleremo poi.

ARCOLEO... Noi abbiamo fretta, ma se per una ragione qualunque questa legge non potesse essere approvata che fra molto, e ciò può dipendere anche dalle innovazioni che venissero introdotte dalla Camera dei deputati, possiamo noi stabilire il principio di massima che la legge riguardante lo stato economico debba prender data dal primo gennaio 1906? Accetto le dichiarazioni del ministro, ma lo prego di

considerare che questa data resterà sempre dipendente dalle circostanze che potranno sorgere quando si discuterà in merito alla legge.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Io non aveva inteso far altro, che una semplice riserva, rispetto a quella parte della legge che non è ancora innanzi al Senato; e la preghiera che io rivolgevo al Senato, si limitava a che le disposizioni di questa legge fossero coordinate a quelle dell'altra.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dini.

DINI, *dell'Ufficio centrale*. L'onorevole ministro ha pensato che nella legge sullo stato economico degli insegnanti secondari vi è un articolo 64 il quale dice: « La presente legge avrà effetto a datare dal 1° gennaio 1906 e dovrà avere piena attuazione al principio dell'anno scolastico 1906-1907 » e il ministro intende che debba essere tenuto fermo il termine dal 1° gennaio scorso, cioè la prima parte di questo articolo, naturalmente sempre qualora il Parlamento, come si ritiene, voglia approvarlo.

Quanto all'altro termine, quello del principio dell'anno scolastico 1906-1907 per la piena attuazione della legge sullo stato economico ammette che possa essere cambiato, e poichè questo termine sarà una necessità che sia lo stesso di quello nel quale andrà in vigore la legge che ora abbiamo discusso, egli dice: coordineremo poi la legge che oggi stiamo discutendo con l'altra che verrà in seguito, onde queste leggi possano avere la loro piena attuazione.

Questo in sostanza è ciò che ha detto l'onorevole ministro, e a me pare ben giusto.

DEL GIUDICE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL GIUDICE, *relatore*. Per quello che riguarda la legge sullo stato giuridico, la cui discussione è finita, non rimane che la votazione complessiva e il coordinamento con l'altro progetto sugli stipendi e la carriera. Ma il coordinamento non implica la facoltà di stabilire per la sua esecuzione una data diversa da quella normale.

Ci vorrebbe quindi un articolo apposito che determinasse il tempo della sua applicazione.

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1906

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*.  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*.  
Io non mi sarò spiegato bene. Non vi è dubbio che in questo momento, se non ci fosse davanti al Senato che questa legge, occorrerebbe procedere, come dice il relatore dell'Ufficio centrale. Ma io in questo momento non credo di poter proporre una data precisa, in cui abbia ad andare in vigore questa legge, perchè pare a me che debba essere quella data medesima, in cui andrà in vigore la legge sullo stato economico, nella parte che non riguarda le disposizioni finanziarie. Ora, siccome l'articolo che ha letto il senatore Dini, dovrà dal Senato essere quanto prima esaminato, la mia proposta si riduceva pertanto semplicemente a questo: che in occasione del coordinamento, che già è inteso che si farà dall'Ufficio centrale, allorchè tutte le due leggi saranno discusse dal Senato, si trasportino nelle disposizioni transitorie di questa legge quel termine medesimo che rispetto all'applicazione della legge sullo stato economico, sarà fissato a suo tempo.

VILLARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VILLARI. Mi pare che la questione sia semplice.

Si intende che questa legge andrà in vigore nello stesso tempo in cui andrà in vigore la legge sullo stato economico, cioè che questa legge andrà in vigore quando andrà in vigore l'altra.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. A me pare che ci possa essere anche il caso che la seconda legge non fosse approvata, ed allora che accadrà di questa?

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*.  
Ma all'ora l'Ufficio centrale, in questo caso, coordinerà solamente questa legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore Villari di formulare la sua proposta.

VILLARI. Si potrebbe dire così: « Questa legge andrà in vigore nel tempo in cui andrà in vigore la legge sullo stato economico, nella parte che non riguarda le disposizioni finanziarie ».

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*.  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*.  
Io ho creduto di dover dire questo perchè, ripeto ancora, l'immediata applicazione di questa legge è amministrativamente impossibile.

Il Senato comprende che non è una legge di questa specie che si possa mandare in vigore con tanta semplicità come si manda in vigore qualunque altra legge. Tutte quante le leggi che hanno delle conseguenze ponderose, e una importanza tutta speciale contengono generalmente un termine particolare per la loro applicazione, diverso da quello che è scritto nelle leggi comuni.

Io ho creduto di avvisare di ciò il Senato. Del resto il Ministro farà quel che potrà ed eseguirà la legge il meglio che sarà possibile.

MORANDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORANDI, *presidente dell'Ufficio centrale*.  
Mi pare che si possano conciliare le varie opinioni, fissando il termine del 1° gennaio 1907; perchè se il Senato, come speriamo, approverà la legge dello stato economico, sarà questo il termine anche per questa seconda legge.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*.  
Accetto la proposta del presidente dell'Ufficio centrale e lo ringrazio. Siccome però, accettando questa proposta, potrebbe sorgere il dubbio, che mentre rimarrà sospesa l'esecuzione di questa legge, l'amministrazione scolastica possa procedere nella delicata materia da questa legge regolata con criteri non consoni ai principii che informano la legge stessa, così io dichiaro che, pur non dovendo essa entrare in vigore, nel significato giuridico della parola, se non col 1° gennaio 1907, tuttavia per me essa avrà un vigore morale, non meno vincolativo e non meno forte; poichè mi propongo di applicare senza indugio tutte quelle disposizioni, che lo potranno essere, dati i mezzi amministrativi di cui dispongo, e che eseguirò questa legge e la farò eseguire dall'amministrazione secondo lo spirito, che l'informa, proprio cioè come se essa fosse di già legge vigente.

Procurerò poi in particolare che i trasferimenti abbiano luogo secondo quegli intendi-

menti, che il Senato manifestò, cosicchè gli insegnanti non abbiamo a temere nel prossimo anno scolastico nè errori, nè soprusi, nè favoritismi; ma tutto proceda per contro, e sotto l'aspetto morale e sotto l'aspetto della regolarità amministrativa, in conformità delle disposizioni di questa legge. (*Approvazioni ritissime*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Scialoja.

SCIALOJA. A me pare che converrebbe di procedere gradualmente, perchè tra le disposizioni del progetto di legge che abbiamo votato, ve ne sono alcune che debbono necessariamente precedere le altre; per esempio quelle relative alla costituzione della sezione della Giunta del Consiglio superiore debbono necessariamente precedere a quelle relative all'ordinamento dei reclami, che gl'insegnanti secondari hanno diritto di presentare al ministro, reclami che debbono essere giudicati da quella sezione.

Per questa ragione converrebbe inserire nella legge un articolo che stabilisse che per decreto Reale sarà determinato il giorno, in cui le diverse disposizioni della legge entreranno in vigore. Credo necessario di far ciò, perchè altrimenti apriremmo tutto ad un tratto le porte ad una quantità di provvedimenti, che potrebbero venire in contrasto tra di loro.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto la proposta dell'onorevole senatore Scialoja, di stabilire cioè, che la legge divenga esecutiva, non oltre il gennaio dell'anno venturo. Si prenderanno intanto tutte le possibili provvidenze, perchè l'indugio non divenga dannoso.

PRESIDENTE. Prego l'onor. Scialoja di formulare l'articolo che prenderebbe il n. 23.

SCIALOJA. L'articolo potrebbe dire così:

« Per decreto Reale sarà determinata l'entrata in vigore delle disposizioni della presente legge, in modo che nessuna disposizione sia ritardata oltre il 31 dicembre 1906 ».

PRESIDENTE. Il ministro e l'Ufficio centrale l'accettano?

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. L'accettiamo.

LIOY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LIOY. Se ho ben compreso (perchè in questa discussione mi trovo perduto come in labirinti) mi sembrano pericolose le disposizioni contenute nell'art. 23 ora aggiunto. In esso si dice che la legge avrà effetto completo al 1° gennaio del 1907 ed in questo frattempo avverrà che tutti coloro i quali si trovino in condizione di esserne avvantaggiati, correranno all'assalto per essere immediatamente promossi o trasferiti. A me sembra che lasciare in balia del Governo la facoltà di aprire a costoro le porte creando confusioni si contenteranno a pochi e si disgusteranno moltissimi.

Non mi dilungo in parole, ho semplicemente espresso l'impressione che provo.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Le dichiarazioni che ho fatto poco anzi spero che valgano ad assicurare il Senato, che l'indirizzo che verrà da me dato all'Amministrazione sarà tale, che più non si potranno ripetere quegli inconvenienti a cui alludeva il senatore Lioy. Dissi pure al Senato della opportunità, che vi è di provvedere con un procedimento di questa specie; e ciò tanto più dopo che il senatore Scialoja ha ben chiarito, come le disposizioni di questa legge occorre che vadano in vigore successivamente; poichè sarebbe praticamente impossibile farle applicare tutte quante in un sol tratto. Con l'articolo che il senatore Scialoja ha proposto, che l'Ufficio centrale ha accettato, e che io raccomando all'approvazione del Senato, si evitano gl'inconvenienti, che si potevano temere. Non parmi sia più il caso quindi di evocare lo spettro della burocrazia, che per verità in questa quistione non entra affatto. Mentre da una parte con questa disposizione non si danneggiano menomamente gl'insegnanti, si provvede però dall'altra parte in modo, che l'applicazione della legge sia seria e non solamente apparente. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola pongo ai voti l'art. 23 ed ultimo del progetto di legge del quale ho già dato lettura. Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XXII — I<sup>a</sup> SESSIONE 1904-1906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1906

Come il Senato ha deliberato, non si passerà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge fino a che non sia esaurita la discussione dell'altra legge che riguarda lo stato economico.

CAVALLI. Ma occorre che questa legge vada subito alla Camera...

PRESIDENTE. Il Senato ha già stabilito che si sospendesse la votazione di questa legge fino a che venisse esaurita la discussione dell'altra legge: « Disposizione sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole classiche tecniche e normali ».

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Se subordiniamo la votazione di questa legge all'altra discussione, potrà avvenire che le cose dette e quelle che potranno dirsi nella nuova discussione potranno decidere di votare contro o in favore di questa legge. Io non ricordo mai una simile procedura.

Quelli che hanno già la coscienza di approvare questa legge voteranno in favore nello scrutinio segreto; se sarà buona o cattiva si vedrà poi. Il procedimento che si vorrebbe ora adottare è contrario anche allo Statuto.

PRESIDENTE. È mio dovere dare esecuzione a quanto il Senato ha stabilito. Il Senato deliberò si sospendesse la votazione a scrutinio segreto di questa legge fino a che non fosse stata discussa l'altra legge; se il Senato crede che si debba votare la legge, deve farsi una nuova proposta.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Voglio parlare schietto. L'articolo 44 del nostro Regolamento dà il diritto a ciascun senatore di far verificare, volta per volta, se vi sia il numero legale. Spesso ci troviamo in dieci o dodici amici; quando non sorge opposizione, ogni proposta è approvata. Io non ero presente quando fu presentata e adottata la proposta della quale si parla. Presente, l'avrei combattuta. Ma non credo che fosse adottata.

PRESIDENTE. Per parte mia non posso mettere in votazione la legge a meno che non vi sia la proposta di tornare sulla deliberazione già presa dal Senato.

PIERANTONI. Nel resoconto sommario non vedo registrate la proposta e la votazione.

PRESIDENTE. Mi perdoni onorevole Pierantoni. È inutile prolungare questa discussione. Se crede, può fare la proposta formale che il Senato torni su quanto ha deliberato.

PIERANTONI. Non posso accettare tale invito, perchè le cose deliberate non ammettono revocazione. Se nella sua autorità mi assicura che fu presa questa deliberazione cosa che deploro, tacerò, perchè ripeto, la cosa giudicata non ammette revocazione.

PRESIDENTE. Non si può deplorare ciò che il Senato ha giudicato con conoscenza di causa. Se ella non credeva la deliberazione conveniente poteva prendere allora la parola.

PIERANTONI. Non ero presente in quel momento, lo ripeto.

PRESIDENTE. Dunque la votazione a scrutinio segreto non facendosi contraria proposta, sarà rimandata a quando sarà approvata l'altra legge.

**Svolgimento dell'interpellanza del senatore Del Giudice al ministro della pubblica istruzione per sapere se l'applicazione fatta in un caso recente dell'art. 32 del regolamento generale per le università, sia conciliabile con la dignità ed indipendenza di giudizio dei commissari chiamati a giudicare nei concorsi alle cattedre universitarie.**

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Del Giudice al ministro della pubblica istruzione per sapere se l'applicazione fatta in un caso recente dell'art. 32 del regolamento generale per le Università sia conciliabile con la dignità e indipendenza di giudizio dei commissari chiamati a giudicare nei concorsi alle cattedre universitarie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Del Giudice.

DEL GIUDICE. Signori senatori, quest'interpellanza fu presentata nell'ottobre del passato anno, quando a capo dell'istruzione pubblica era quel ministro appunto, il quale compì l'atto del quale io chiedo schiarimenti.

Avvenuta la crisi, avrei potuto ritirare l'interpellanza, se questa avesse avuto una ragione personale; invece la mantenni, perchè mio proposito era di conoscere dall'onorevole ministro in che modo egli intendeva interpretare e quale significato dia all'art. 32 del regolamento ge-

nerale universitario che aveva vigore in quel tempo, e che corrisponde quasi integralmente all'art. 109 del regolamento pubblicato di recente.

La questione diventa così affatto impersonale, e mira unicamente a schivare che per via di un precedente, che io credo erroneo, possa stabilirsi una norma contraria allo spirito di questo articolo.

Accennerò brevemente al fatto che dà occasione a questa interpellanza.

Il prof. Felice Tocco dell'Istituto superiore di Firenze, come primo designato dalle Facoltà universitarie, venne chiamato a far parte della Commissione esaminatrice di un concorso di storia della filosofia, e tra i concorrenti vi era il dott. Carmelo Biuso. Questi era stato già un anno prima giudicato nel concorso al premio Reale dell'Accademia dei Lincei da una Commissione della quale il prof. Tocco fu relatore, e ch'era composta, oltre che di lui, dei professori Cantoni, Chiappelli e Barzellotti. Il giudizio della Commissione accademica a voti unanimi fu sfavorevole al Biuso, e la relazione venne approvata dall'Accademia nel giugno 1904.

Contro tale giudizio insorse il dott. Biuso con un articolo pubblicato in un giornale, ch'egli stesso in un documento posteriore qualifica *insolente* verso il relatore prof. Tocco. Questi naturalmente non se ne dette per inteso, e la cosa non ebbe seguito per allora. Senonchè, nominata ch'è in settembre dell'anno dopo la Commissione pel concorso di storia della filosofia, il Biuso ricorse al Ministero per ricusa contro il prof. Tocco. Questi alla notificazione della ricusa rispose semplicemente: « Il giudizio che non solo io, ma tutti i membri della Commissione pronunziarono sul Biuso, lo confermo pienamente. Se alla E. V. piace di sostituirmi con altro collega, non sarò per dolermene ».

Alla risposta accennata seguì la risoluzione del ministro, ch'egli comunicò in questi termini al prof. Tocco:

« Ho esaminato quanto ella mi riferisce circa la protesta presentatami dal dott. Carmelo Biuso. V. S. chiarissima ha lealmente dichiarato che mantiene e conferma pienamente il giudizio espresso sulle opere del Biuso a nome della Commissione per le scienze filosofiche della Accademia dei Lincei. Questa dichiarazione

pone me nella dolorosa necessità di dover accogliere la domanda del dott. Biuso. Infatti se io mantenessi V. S. a far parte della Commissione giudicatrice del concorso alla cattedra di storia della filosofia, correrei il rischio di vedere annullato dal Consiglio superiore l'operato della Commissione medesima per aver mantenuto a farne parte un membro, il quale in precedenza erasi decisamente dichiarato contrario ad uno dei concorrenti. Questa mia decisione presa per necessità di cose, non deve in modo alcuno toccare la persona di lei, alla quale mi è gradita occasione di confermare tutta la mia più alta considerazione.

« Firmato: BIANCHI ».

Questa lettera è qualche cosa di così strano, che davvero si stenterebbe a crederla autentica. Infatti, si poteva forse pretendere dal Tocco che modificasse o ritrattasse il suo giudizio dato precedentemente nell'esercizio di una funzione accademica riguardo a quel candidato? I giudizi di Commissioni scientifiche sono dati con serietà e ponderazione, e non possono variare a seconda delle circostanze.

È chiaro che la lettera del prof. Tocco non voleva significare altro se non questo: che egli confermava il suo giudizio, com'era naturale, rispetto ai titoli esaminati dalla Commissione dei Lincei; ma ciò non voleva dire che cotesto giudizio non potesse modificarsi qualora il candidato presentasse nuovi titoli attestanti il miglioramento e progresso dei suoi studi. Ebbene su questa dichiarazione avvenne la esclusione del prof. Tocco.

Ora la conclusione del fatto ministeriale si riduce a questo: che per l'applicazione dell'articolo 32 del Regolamento, basti l'atto singolo, unilaterale di un concorrente per escludere un giudice che non gli sia gradito; basti un'offesa, un'insolenza da parte di esso per ingenerare il sospetto di parzialità nel giudice, anche quando questi nella sua dignità non curi l'offesa insulsa. E che sia stata proprio questa l'interpretazione data al detto articolo, risulta evidentemente dall'affermazione dello stesso Biuso, il quale in una lettera inserita nel *Giornale d'Italia* del 17 ottobre 1905 scrisse:

« Posto ciò non vi era bisogno di regolamento Nasi perchè io ricusassi a mio giudice il pro-

fessore Felice Tocco; c'è il diritto comune che abilita tutti i giudicabili ad opporre la *exceptio suspicionis contra iudicem*, quando vi siano giusti motivi. Ed io per ricusare il Tocco, non feci altro che mandare al Ministero il mio articolo *offensivo* scritto in tempi innocenti. Non fu dunque soltanto per il severo giudizio da lui dato sulle mie opere (giudizio, al quale potrei contrapporre tutti gli altri sommamente favorevoli di filosofi di gran lunga superiori a lui), che io mi indussi a ricusarlo, ma anche e più, per quel che io scrissi di lui ».

Basta dunque offendere un giudice, perchè il giudice sia senz'altro eliminato. La conseguenza della strana teoria, se fosse accolta, non potrebbe essere che questa: che oramai le Commissioni giudicatrici sarebbero alla mercè di candidati audaci e pretenziosi, i quali avrebbero un modo facile e sicuro di escludere i commissari ad essi non graditi.

Non spetta a me entrare nel merito della controversia. Che l'uno o l'altro avesse ragione è indifferente; ma qui è una questione di massima che va decisa. È da vedere cioè quali siano i presupposti dell'articolo 32, quali le condizioni essenziali perchè si abbia la ricusa. Ora tali presupposti e condizioni riguardano necessariamente atti da una parte e dall'altra, dai quali si riveli evidente l'animosità personale del giudice. Senza questa condizione fondamentale la ricusazione sarebbe illecita.

Io spero che l'onor. ministro vorrà dare una parola rassicurante sul vero senso dell'articolo, il quale quando non fosse contenuto negli stretti limiti che la sua ragione esiste, minaccerebbe di corrompere una delle migliori istituzioni che presiedono alle nomine dei professori universitari; giacchè, si dica quel che si vuole, il metodo del concorso, potrà avere dei difetti, ma di certo è stato il migliore, il più sicuro per acquistare alle nostre Università i migliori ingegni, le energie più forti. E se la scienza italiana rappresentata dall'insegnamento universitario può gareggiare coi migliori istituti stranieri, si deve in grandissima parte ai concorsi universitari; ed i concorsi non possono raggiungere il loro effetto senza la più sicura indipendenza e libertà dei giudicanti. (*Approvazioni*).

BOSELLI, ministro della pubblica istruzione.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, ministro della pubblica istruzione.  
Io accettai senza esitare questa interpellanza del senatore Del Giudice, perchè era certo che egli l'avrebbe presentata al Senato in quella maniera, che poi veramente fece, cioè con un colore del tutto impersonale. Se così non fosse stato, io l'avrei dovuto pregare, o di desistere o di soprassedere allo svolgimento della sua interpellanza; poichè egli ben comprende come io non possa essere in grado di rispondere con piena conoscenza della sostanza dei fatti, che hanno dato occasione alle sue parole. Ma egli ci ha esposti dei dati obbiettivi, impersonali, egli ci ha letto dei documenti; e, quando la nostra disamina si avesse a restringere a quello che abbiamo sentito leggere o letto noi stessi, io non potrei dissentire dal senatore Del Giudice.

Ma in ogni caso, ben lo sapete, vi sono delle circostanze speciali, vi sono dei motivi peculiari, che solo chi ha preso il provvedimento può aver conosciuti e valutati convenientemente.

Quindi, mentre da parte mia considero e giudico il fatto in sè nel modo medesimo, con cui lo considerò e giudicò il senatore Del Giudice, riservo però ogni mio apprezzamento intorno alle circostanze speciali e ai motivi peculiari, che possono aver persuaso al mio egregio predecessore di procedere come procedette. Per cui io intendo astenermi, come mi astengo, da qualsiasi parola che possa suonare censura verso chi mi ha preceduto su questo banco; e rispondo al senatore Del Giudice per conto mio, per quello che strettamente tocca il mio ufficio. Rispondo cioè essenzialmente sulla questione tutta quanta impersonale ed obbiettiva della più conveniente interpretazione da darsi all'articolo 32 del regolamento passato, pari all'articolo 109 del regolamento vigente. Ebbene l'interpretazione che a me pare la più giusta è appunto quella che oggi sostiene il senatore Del Giudice; l'animosità che impedisca la veracità di un giudizio deve essere quella animosità bilaterale, della quale egli parlò, deve risultare cioè non da fatti unilaterali dell'una o dell'altra parte, ma da fatti che provengano da tutte le due parti, e inoltre da fatti, i quali producano una reale inconciliabilità delle ra-

gioni supreme della giustizia da una parte e della posizione rispettiva del giudice e del giudicando da un'altra parte. Dichiaro poi inoltre, che a questa interpretazione non solo mi atterrò costantemente in avvenire, ma che già in questo breve spazio di tempo ebbi occasione di attenermici.

Aggiungo volentieri una parola anch'io in favore ed in onore del sistema dei concorsi che vige nel nostro paese, e che ha dato alle Università italiane quella vigoria, che le ha levate al cospetto del mondo civile in così chiara fama.

Se, invero per altre parti degli ordinamenti nostri della istruzione pubblica molto ci resta a desiderare e possiamo non essere del tutto contenti; pare a me però, che per ciò che riguarda l'alta cultura scientifica e la vita delle nostre Università ci sia lecito di asserire che la nuova Italia si è affrettata davvero a rinnovare le sue gloriose tradizioni.

Se noi osserviamo le scoperte scientifiche, che si sono fatte nelle Università dell'Italia nuova, se noi pensiamo al fervore di studi che in esse è, ai giovani valenti che ne sono usciti negli ultimi quattro lustri, abbiamo giusta ragione di compiacerci e di trarne per chi vi studia, come per chi vi insegna, come ancora per chi lo regge, incitamento a sempre più progredire per la medesima via. E di questo fiorire delle nostre Università gran parte del merito va dato al nostro sistema dei concorsi. Il quale tanto più correttamente si esplica, in quanto i giudici sono designati da coloro, che rappresentano la scienza stessa, sicchè da una parte vi sono tutte le guarentigie scientifiche e dall'altra tutte quelle maggiori guarentigie che si possono desiderare di imparzialità. Poichè il valore del giudizio degli uomini competenti, di quegli uomini che amano più direttamente la scienza, in nessun modo migliore e più efficace ed esplicito si potrebbe spiegare che nei concorsi universitari.

Si saranno presentati, e si presenteranno ancora, come accade in ogni cosa, dei casi eccezionali; e forse qualche temperamento, qualche correzione appariranno opportuni. Ma per il più dei casi, io godo di associarmi senza riserve a quanto ha detto il senatore Del Giudice in lode dei concorsi; ed amo pure assicurarlo che intendendo di dare all'articolo del regolamento, del quale egli ci ha intrattenuti, l'interpretazione che egli stesso gli ha dato.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Il ministro intende parlare del regolamento passato o del presente?

Voci. Sono identici.

PIERANTONI. Non lo so; ma i colleghi sanno che il regolamento che è stato pubblicato è stato approvato con riserva dalla Corte dei conti e sottoscritto da un ministro che era dimissionario. Io domando quindi che non si pregiudichi il mio diritto per un'interpellanza su questo obbietto.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Se il senatore Pierantoni fece attenzione alle mie parole, io parlai sempre di disposizioni del regolamento e non citai mai alcuno speciale articolo positivo. Con ciò la questione è evitata. Io parlo del senso della disposizione, della quale oggi si tratta, riservata ogni questione sul regolamento universitario.

PIERANTONI. Ringrazio l'onorevole ministro della sua risposta.

DEL GIUDICE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL GIUDICE, *relatore*. La riserva dell'onorevole ministro si riferisce alla parte, dirò così, caduca della mia interpellanza.

Ma ho udito con soddisfazione la franca parola del ministro, la quale ci rassicura che il fatto lamentato non diverrà mai un precedente che possa sviare dalla giusta interpretazione della norma relativa alla ricuse nei concorsi.

Quindi mi dichiaro pienamente soddisfatto.

Per l'interpellanza del senatore Golgi.

PRESIDENTE. Si dovrebbe ora procedere alla discussione dell'interpellanza del senatore Golgi così concepita: « Il sottoscritto desidera interpellare l'onorevole ministro della pubblica istruzione per sapere quali provvedimenti intenda applicare di fronte all'agitazione degli studenti dell'Università di Pavia, provocata dalla ingiustificata e arbitraria chiusura di un istituto scientifico, ordinata dal direttore dell'istituto medesimo ».

L'onor. ministro è disposto a rispondere adesso a questa interpellanza?

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1906

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*.  
Sono agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Allora do facoltà di parlare al senatore Golgi per lo svolgimento della sua interpellanza.

GOLGI. La mia interpellanza riguarda fatti che si stanno ora svolgendo a Pavia ed io attendendo ulteriori notizie oggi stesso, le quali potrebbero alquanto modificare i miei giudizi ed anche forse quelli del ministro al riguardo. Perciò io vedrei l'opportunità che lo svolgimento della mia interpellanza avesse luogo nella seduta di domani.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Golgi sarà rimandata alla seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per la tornata di domani alle ore 15:

I. Interpellanza del senatore Golgi al ministro della pubblica istruzione per sapere quali provvedimenti intenda applicare di fronte all'agitazione degli studenti della Università di Pavia provocata dalla ingiustificata e arbitraria chiusura di un Istituto scientifico ordinata dal direttore dell'Istituto medesimo.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Monumentale basilica di S. Francesco di Assisi (N. 222);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Capoliveri (Portolongone) (N. 130);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Bibbona (Cecina) (N. 176);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Treschè-Conca (Roana) (N. 55);

Disposizioni sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole classiche, tecniche e normali (N. 205);

Istituzione del Credito agrario per la Sicilia (N. 221);

Norme per la concessione della cittadinanza italiana (N. 178);

Norme circa la costituzione dei Gabinetti dei ministri e dei sottosegretari di Stato (N. 199).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 20 marzo 1906 (ore 17).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.